

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PROCESSO PENALE
E COSTITUZIONE

a cura di
FILIPPO RAFFAELE DINACCI



GIUFFRÈ EDITORE

NE BIS IN IDEM TRA COSTITUZIONE E FONTI EUROPEE

di Giuseppe Biscardi (*)

*Justitia est constans et perpetua voluntas
jus suum cuique tribuendi*
(GIUSTINIANO, *Istituzioni*, I, 1)

SOMMARIO: 1. Possibile (ri)definizione ed interessi tutelati. – 2. Litispendenza. – 3. Fonti internazionali. – 4. Il *ne bis in idem* tra diritto individuale ed economia processuale. – 5. Il *ne bis in idem* transnazionale. – 6. Valenza costituzionale?

1. Possibile (ri)definizione ed interessi tutelati.

Nessuno (1) può essere sottoposto a processo (2) più di una volta per lo stesso fatto (3): questa sembra essere la definizione, al tempo

(*) Ricercatore di Procedura penale nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

(1) Persona fisica o meno, argomentando dall'art. 1 d.lgs. n. 231/2001. Per quanto si voglia controvertere sulla natura della responsabilità da accertare mediante il processo agli enti, e sul livello di compatibilità tra quest'ultimo e le disposizioni codicistiche – art. 34 d.lgs. n. 231/2001 – non si scorge alcuna seria ragione che militi nel senso della non applicabilità, in tale settore, dell'art. 649 c.p.p. Prova sicura, in tal senso, ed a tacer d'altro, è l'esplicita previsione dell'assoggettabilità a revisione dei provvedimenti di condanna degli enti (art. 73 d.lgs. n. 231/2001). Infatti: come potrebbe logicamente conciliarsi la previsione di un rimedio straordinario con la rivedibilità incondizionata delle decisioni "definitive"?

Viceversa, l'applicabilità del *ne bis in idem* nel processo agli enti non può ricavarsi con certezza dall'art. 35 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui, come noto, all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato. Anche a voler prescindere dalla circostanza che secondo parte della dottrina – GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n.6, p. 115 – tale disposizione si riferisce al complesso delle facoltà e dei diritti difensivi, va rimarcato che nel codice vigente il divieto di *bis in idem* è collocato nel libro X, relativo all'esecuzione, e non, come accadeva nella vigenza del c.p.p. 1930 (art. 90), in quello concernente le parti, e tra queste specificamente l'imputato. La precisazione, come si vedrà *infra*, § 4, non pare del tutto irrilevante ai fini del ragionamento da sviluppare in questa sede.

(2) Per la fase che precede l'esercizio dell'azione penale si veda *infra*, § 2.

